

DIREZIONE REGIONALE COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE COESIONE SOCIALE
FINPIEMONTE S.p.A.

BANDO

“INTERVENTI INTEGRATI PER L’ACQUISIZIONE DI AZIENDE IN CRISI, DI IMPIANTI PRODUTTIVI CHIUSI O A RISCHIO DI CHIUSURA”

Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____

Legge Regionale 22.11.2004 n. 34 - Legge Regionale 22.12.2008 n. 34

Legge Regionale 13.4.1995 n. 63 - Legge Regionale 26.4.2000 n. 44

D.G.R. n. 59-2966 del 28.11.11 - D.G.R. n. 33-3405 del 13.02.12

D.G.R. n. 67-3577 del 19.3.2012 - D.G.R. n. 14-2418 del 16.11.2015 - DGR 21-7209 del 13.07.2018

INTERVENTO FINANZIATO DA:

Programma di intervento 2011-2015 per le Attività Produttive (L.R. 22.11.2004 n. 34)

*Programma Pluriennale d'intervento 2018/2020 per le Attività Produttive (DGR 21-7209 del
13.07.2018)*



INDICE

1. FINALITÀ E RISORSE	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2.1 Norma che istituisce l'aiuto	3
2.2 Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di Stato	3
3. CONTENUTI	4
3.1 Beneficiari	4
3.2 Interventi ammissibili	6
3.3 Costi/azioni ammissibili per Investimenti (da 3.3.A a 3.3.B) e Incentivi all'occupazione (3.3.C)	9
3.4 Forma ed entità dell'agevolazione	18
3.5 Effetto di incentivazione	20
3.6 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche	20
4. PROCEDURE	21
4.1 Come presentare la domanda	21
4.2 Come viene valutata la domanda e concessa l'agevolazione	24
4.3 Come rendicontare le spese e concludere il progetto	28
4.4 Come viene erogata l'agevolazione	29
4.5 Variazioni del progetto	30
4.6 Subentro	30
4.7 Termini del procedimento	31
5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE	32
5.1 Obblighi dei beneficiari	32
5.2 Ispezioni e controlli	34
5.3 Cause di revoca delle agevolazioni	35
5.4 Sanzioni	37
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	37
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	40
8. INFORMAZIONI E CONTATTI	40
ALLEGATO 1 ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI	41
Allegato 1a - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI [Classificazione ATECO 2007]	41
Allegato 1b - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI [Classificazione ATECO 2007]	44
PMI e Grandi Imprese che intendono accedere agli aiuti a finalità regionale	44
ai sensi degli articoli 13 e ss. del Regolamento (UE) n. 651/2014	44



1. FINALITÀ E RISORSE

Al fine di contrastare i processi di deindustrializzazione in atto, recuperare a fini produttivi i siti industriali dismessi o a rischio di dismissione e salvaguardare il patrimonio di conoscenze e di specifiche competenze professionali presente nei centri di ricerca e sviluppo del territorio, nonché per favorire il mantenimento, il miglioramento e/o il recupero dei livelli occupazionali, il Bando intende agevolare l'acquisizione (intesa come acquisizione degli attivi, sia materiali che immateriali, direttamente connessi all'attività) di un'azienda in crisi, di un ramo d'azienda, oppure di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un centro di ricerca localizzati in Piemonte già chiusi o che, se non fossero acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell'attività. Può agevolare, inoltre, l'affitto, esclusivamente se finalizzato alla successiva acquisizione e, altresì, le acquisizioni di singoli lotti funzionali relativi alle fattispecie sopra indicate, proposte, eventualmente, da diversi soggetti imprenditoriali beneficiari.

L'ammontare iniziale di risorse assegnate al Bando è pari a:

€ 2.529.104,83 per la parte Investimenti;

€ 871.850,17 per la parte Incentivi all'occupazione.

Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori economie che dovessero realizzarsi a valere sui progetti finanziati sulla precedente Misura, derivanti da revoche, rinunce e minori spese.

Le proposte di investimento possono originare anche da sollecitazioni provenienti da sedi di confronto (regionali e locali) del partenariato economico e sociale.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Norma che istituisce l'aiuto

Il Bando si inserisce nell'ambito del Programma 2011-2015 per le Attività Produttive, previsto dalla Legge Regionale 34/2004 e rispetta i criteri generali dettati dalla Legge Regionale 34/2008 e dalle D.G.R. n. 59-2966 del 28.11.11, n. 33-3405 del 13.02.12, n. 67-3577 del 19.3.2012 e n. 14-2418 del 16.11.2015.

Le agevolazioni previste dal presente Bando sono erogate ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

2.2 Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di Stato

Le agevolazioni previste dal Bando si configurano come aiuti di Stato; sono compatibili con il mercato comune in quanto rispettano le seguenti norme comunitarie:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli



articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*, pubblicato in GUUE L.352 del 24/12/2013, di seguito **Regolamento "de minimis"**;

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato in GUUE L 187 del 26/06/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 In GUUE L 156 del 20 giugno 2017 e s.m.i., di seguito **Regolamento (UE) n. 651/2014**.

Per quanto riguarda il Regolamento (UE) n. 651/2014, nel presente Bando vengono applicati, in particolare, i seguenti articoli:

Articoli di riferimento del Regolamento (UE) n. 651/2014	Titolo (Ambito di applicazione)
Articolo 13	Campo d'applicazione degli aiuti a finalità regionale
Articolo 14	Aiuti a finalità regionale agli investimenti
Articolo 17	Aiuti agli investimenti a favore delle PMI
Articolo 18	Aiuti alle PMI per servizi di consulenza
Articolo 32	Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali (Art. 3.3, lettera C - <i>Incentivi all'occupazione</i>)

3. CONTENUTI

3.1 Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal Bando le imprese:

- di qualsiasi dimensione (PMI e Grandi Imprese)¹;
- che siano iscritte al Registro delle Imprese oppure, nel caso di imprese estere, ad analogo registro del Paese di provenienza; in ogni caso i beneficiari devono avere l'unità operativa localizzata in Piemonte al momento della erogazione del contributo;
- che abbiano un codice ATECO 2007 prevalente compreso tra quelli elencati in Allegato I al Bando, oppure acquisiscano attività con uno dei codici compresi tra quelli elencati in Allegato I al Bando e, al termine **dell'investimento**, mantengano un codice di attività ammissibile ai sensi del presente Bando. Per quanto attiene il soggetto acquirente, il codice ATECO 2007 verrà verificato mediante visura camerale con riferimento all'attività prevalente svolta dall'impresa nel suo complesso. In relazione all'**impresa/stabilimento/centro** di ricerca oggetto di acquisizione, il codice ATECO 2007 verrà verificato mediante visura camerale con riferimento all'attività prevalente svolta dall'**impresa/centro** di ricerca nel suo complesso oppure svolta nello stabilimento oggetto di

¹ Per la definizione relativa alla dimensione aziendale si rimanda all'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.





acquisizione. Qualora le suddette verifiche si rendessero difficoltose o non esaustive, l'attività prevalente dovrà essere dimostrata attraverso dati contabili e/o mediante il numero di U.L.A. dedicate all'attività stessa; per coloro che operano sia nei settori esclusi (art. 1, par. 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014) sia in quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, è necessario garantire "tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi" che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi ai sensi del presente bando (art. 1, par. 3, secondo comma del Regolamento (UE) n. 651/2014);

- che non abbiano violato il cosiddetto "Impegno Deggendorf"²;
- che non siano considerate "imprese in difficoltà" ai sensi dell'art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- (requisito specifico per accedere alle agevolazioni relative agli Incentivi all'occupazione) che rispettino i requisiti previsti nel Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, all'art. 31, recante "Principi generali di fruizione degli incentivi".

3.1.1 Divieto di delocalizzazione.

Ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2018 n. 96, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Nel caso di aiuti a finalità regionale:

- ai sensi dell'art. 14, comma 16 del Regolamento (UE) n. 651/2014, è possibile concedere in esenzione tali aiuti ad un beneficiario solo se conferma che non ha effettuato una **delocalizzazione**³ verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto;
- il beneficiario decade dall'agevolazione prevista dal presente bando qualora l'attività economica o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico Europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o

² È prevista in allegato alla domanda un'apposita dichiarazione ("dichiarazione Deggendorf") che dovrà essere sottoscritta da parte del legale rappresentante dell'impresa.

³ Come definita dall'art. 2, punto 61bis del Regolamento (UE) n. 651/2014: "61 bis delocalizzazione": il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.



del completamento dell'investimento agevolato (art. 5, comma 2 d.l. 87/2018 convertito in l. 96/2018 sopra citato).

Nel caso di investimenti da parte delle PMI:

il beneficiario decade dall'agevolazione prevista dal presente bando qualora l'attività economica o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico Europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato (art. 5, comma 2 del d.l. 87/2018 convertito in l. 96/2018 sopra citato).

Per entrambe le tipologie di investimento sopra indicate (aiuti a finalità regionale e investimenti da parte delle PMI), nei casi in cui l'attività economica interessata dalla concessione dell'aiuto (o una sua parte) a valere sul presente bando venga delocalizzata entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, si applicherà l'art. 5, comma 1 del d.l. 87/2018 convertito in legge 96/2018 sopra citato, con le sanzioni ivi previste.

Nel caso di incentivi all'occupazione:

in applicazione dell'art. 6 del d.l. 87/2018, convertito in legge 96/2018 sopra citato, qualora il beneficiario, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio in presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento (art. 6, comma 1 del citato decreto).

3.2 Interventi ammissibili

Con questo Bando la Regione promuove il sostegno a progetti di investimento iniziale finalizzati a:

- a) rilevare aziende localizzate in Piemonte in situazione di crisi conclamata, con i relativi impianti e stabilimenti produttivi ed i connessi attivi materiali ed immateriali;
- b) rilevare impianti, stabilimenti produttivi o centri di ricerca localizzati in Piemonte, a rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione dell'attività o dell'impresa;
- c) interventi che prevedano di rilevare rami d'azienda (aventi le caratteristiche sopra indicate) o singoli lotti funzionali di uno stesso impianto/stabilimento produttivo o di un centro di ricerca localizzati in Piemonte da parte di diverse realtà imprenditoriali;
- d) interventi che prevedano l'affitto di aziende o rami d'azienda con le caratteristiche sopra indicate. Tali interventi sono ammissibili solo se finalizzati alla successiva acquisizione a titolo definitivo. L'impegno all'acquisizione deve essere manifestato da idoneo atto formale e l'acquisizione stessa deve avvenire



entro il termine di conclusione del progetto (24 mesi, salvo che le parti concordino un termine diverso) come meglio specificato nel prosieguo del presente paragrafo e all'art. 4.7 "Termini del procedimento".

Sono considerate "aziende in crisi" le imprese che hanno formalmente avviato una procedura di licenziamento collettivo o di cassa integrazione straordinaria per crisi, oppure una procedura concorsuale (concordato, liquidazione, fallimento/liquidazione giudiziale, amministrazione straordinaria).

Nei casi in cui la cessazione dell'impresa o dell'attività non sia dovuta a situazione di crisi come sopra definita, l'intendimento di chiudere – per cessazione dell'attività o dell'impresa – l'azienda, l'impianto, lo stabilimento o il centro di ricerca, deve risultare da un atto formale⁴.

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria sia una Grande Impresa ed intenda beneficiare delle agevolazioni previste al successivo art. 3.4.A. per gli *Investimenti*, l'intervento deve essere localizzato in un'area del Piemonte inserita nella "Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020"⁵. In tal caso l'impresa potrà beneficiare dell'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (aiuti a finalità regionale).

Non si applica il predetto vincolo di localizzazione territoriale qualora la Grande Impresa intenda beneficiare dell'agevolazione per gli *Investimenti* (art. 3.4.A.) a titolo "*de minimis*".

Per essere ammesso a beneficiare dell'agevolazione, l'intervento:

- deve comportare un investimento di importo, in termini di spese relative alla sola parte *Investimenti* (di cui all'art.3.3.A e 3.3.B.), ritenute ammissibili al termine dell'istruttoria, non inferiore a 1,5 milioni di euro;
- deve consentire di raggiungere, entro il termine del primo anno solare successivo alla data di conclusione dell'investimento ("anno a regime"), e di mantenere per cinque anni dalla data di conclusione dell'investimento, la soglia minima di:
 - almeno il 40% del livello occupazionale presente nell'azienda o nella parte di azienda in situazione di crisi conclamata, oggetto di acquisizione; oppure
 - almeno il 40% del livello occupazionale presente nell'impianto, nello stabilimento, nel centro di ricerca o nella parte di centro di ricerca chiusi o che stanno per essere chiusi.

Il livello occupazionale di cui al precedente comma deve essere calcolato in base ai seguenti criteri:

⁴ L'atto deve essere precedente alla data di presentazione della domanda di contributo.

⁵ I Comuni piemontesi ricompresi nella "Carta degli aiuti a finalità regionale" (cd. aree 107.3.c) approvata con decisione del 16.09.2014 C(2014) 6424 final relativa all'aiuto SA.38930 sono i seguenti:

Provincia di Vercelli: Balocco; Borgosesia; Casanova Elvo; Crescentino; Crova; Fontanetto Po; Formigliana; Gattinara; Quaroni; Ronsecco; Rovasenda; Saluggia; San Germano Vercellese; San Giacomo Vercellese; Serravalle Sesia; Trino; Varallo.

Provincia di Verbania-Cusio-Ossola: Anzola d'Ossola; Beura-Cardegna; Domodossola; Gravellona Toce; Omegna; Ornavasso; Pallanzeno; Premosello; Chivovenda; Quarna Sotto; Villadossola.

Provincia di Biella: Benna; Borriana; Castelletto Cervo; Cavaglià; Cerreto Castello; Cerrione; Crosa; Graglia; Lessona; Massazza; Masserano; Mongrando; Mottalciata; Ponderano; Quaregna; Roppolo; Sandigliano; Strona; Trivero; Valdengo; Vallenzenzo; Valle San Nicolao; Verrone; Vigliano Biellese.



1. Il livello occupazionale va espresso in Unità di Lavoro (numero medio di occupati durante il periodo considerato) ed è rilevato con riferimento all'azienda/ramo d'azienda acquisita o all'unità locale (impianto, stabilimento o centro di ricerca, o parte di essi) oggetto del programma di investimento;
2. il numero medio di occupati è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese, con riferimento ai dipendenti a tempo determinato ed indeterminato iscritti nel "libro unico del lavoro", compreso il personale in Cassa Integrazione Guadagni, computando gli addetti part-time in proporzione al loro orario di lavoro, ed è espresso in unità intere, con arrotondamento standard nel caso di decimali (se $\geq 0,5 = 1$; se $< 0,5 = 0$);
3. per "livello occupazionale presente nell'azienda o nella parte di azienda in situazione di crisi conclamata, oggetto di acquisizione", si intende il numero di unità di lavoro relativo ai 12 mesi interi antecedenti la data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione calcolato con i criteri di cui ai precedenti punti 1 e 2;
4. per "livello occupazionale presente nell'azienda in tutto od in parte acquisita, nell'impianto, nello stabilimento, nel centro di ricerca o nella parte di centro di ricerca che stanno per essere chiusi" si intende il numero unità di lavoro relativo ai 24 mesi interi antecedenti la data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione calcolato con i criteri di cui ai precedenti punti 1 e 2;
5. per "livello occupazionale presente nell'impianto, nello stabilimento o nel centro di ricerca chiuso" si intende il numero di unità di lavoro relativo ai 24 mesi interi antecedenti la data di chiusura dell'impianto, dello stabilimento, del centro di ricerca o della parte di centro di ricerca calcolato con i criteri di cui ai precedenti punti 1 e 2;
6. nel numero di occupati necessario per conseguire la predetta soglia minima occupazionale del 40% non sono computabili i dipendenti trasferiti da altri impianti, stabilimenti o centri di ricerca dell'impresa acquirente o di imprese controllate o in qualsiasi modo collegate con quest'ultima.

L'investimento deve essere concluso entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Atto di Adesione, salvo diverso termine comunicato a Finpiemonte S.p.A. e approvato dal Comitato di Valutazione.

Possono essere previste deroghe eccezionali, oggettivamente motivate, valutate in fase di negoziazione e regolate nell'Atto di Adesione stesso.

L'impresa, che presenta il progetto per beneficiare delle agevolazioni per gli *Investimenti* (di cui all'art. 3.4.A.), nell'ambito della medesima domanda può richiedere contestualmente la concessione di contributi a titolo di *Incentivi all'occupazione* (di cui all'art. 3.4.B). La domanda di accesso all'agevolazione deve prevedere, in ogni caso, costi riconducibili alla tipologia *Investimenti*. Conseguentemente, non saranno prese in considerazione domande che contemplino costi relativi esclusivamente agli *Incentivi all'occupazione* (di cui all'art. 3.3.C).



3.3 Costi/azioni ammissibili per Investimenti (da 3.3.A a 3.3.B) e Incentivi all'occupazione (3.3.C)

Investimenti

- A. Costi ammissibili e condizioni di ammissibilità relativi ad investimenti effettuati su tutto il territorio regionale da PMI (in particolare art. 17 e ss del Regolamento (UE) n. 651/2014) e da Grandi Imprese ai sensi del Regolamento "de minimis".

A1. Costi ammissibili per beneficiari PMI

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera b) del Regolamento (UE) n. 651/2014 è ammissibile l'acquisizione di attivi di uno stabilimento, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
- gli attivi vengono acquistati da un investitore che non ha relazioni con il venditore;
- l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/2014, per eventuali investimenti nuovi non rientranti nell'acquisizione di un'azienda/impianto/stabilimento/centro di ricerca, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali⁶ e immateriali⁷ e gli investimenti devono consistere in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, i costi ammissibili per i servizi di consulenza corrispondono ai costi di servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e i servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Con riferimento al quadro normativo esposto, il presente bando ammette a finanziamento i seguenti costi:

- a) acquisto e/o ristrutturazione di immobili da destinare a impianto o stabilimento produttivo o centro di ricerca;
- b) acquisto del suolo aziendale, sue sistemazioni (escluse le bonifiche), indagini geognostiche e relative spese di progettazione, nel limite del 10% del totale dei costi ammissibili per la parte relativa agli investimenti;
- c) opere murarie e assimilate;
- d) infrastrutture specifiche aziendali;

⁶ Gli attivi materiali sono definiti come attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

⁷ Gli attivi immateriali sono definiti come attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.



- e) macchinari e impianti (compresi i costi di revamping⁸ se inseriti a cespiti), attrezzature;
- f) attivi immateriali;
- g) spese per prestazioni finalizzate alla raccolta ed alla verifica di informazioni di natura patrimoniale, finanziaria, economica, gestionale, strategica, fiscale ed ambientale relative all'azienda che si intenderebbe acquisire – “*due diligence*” - (nel limite del 5% dell'importo totale delle spese per investimenti, ed in ogni caso non oltre l'importo massimo di € 100.000,00)⁹.

Nel caso di progetti che prevedono l'affitto, con successiva acquisizione, di azienda o ramo d'azienda, è possibile riconoscere l'ammissibilità dei canoni di locazione versati nel periodo di realizzazione del progetto, previa adeguata e specifica valutazione del Comitato di Valutazione ai sensi del successivo art. 4.2.

A2. Condizioni di ammissibilità per beneficiari PMI

La somma delle spese di cui ai precedenti punti a), b), c) dell'art. 3.3.A1 non può superare il 70% del totale dei costi ammissibili per la parte relativa agli investimenti.

I costi dell'investimento, derivanti dall'acquisto d'azienda (o di parte di essa), sono ammissibili solo se asseverati da perizia asseverata, redatta da professionista abilitato e nel limite dell'ammontare asseverato. Sono esclusi da tale obbligo gli eventuali investimenti nuovi.

Non saranno considerati ammissibili interventi che non prevedano l'acquisizione diretta di macchinari/impianti/attrezzature derivanti dall'acquisto d'azienda (o di parte di essa) e/o dei relativi dipendenti di cui all'art. 3.3.C.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera b) del Regolamento (UE) n. 651/2014, nel caso di acquisizione di attivi di uno stabilimento, di un impianto o di un centro di ricerca (o di parte di questi), chiusi o che sarebbero stati chiusi senza acquisizione, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi appartenenti a detto stabilimento, impianto o centro di ricerca da parte di un investitore che non ha relazioni con il venditore. Detta condizione non si applica nel caso in cui un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rilevi una piccola impresa. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato. L'acquisizione di quote di una impresa non è ammissibile in quanto non viene considerata un investimento iniziale.

Gli investimenti non rientranti nel contratto avente ad oggetto l'acquisizione di attivi di uno stabilimento devono essere di nuova fabbricazione oppure acquisiti tramite locazione finanziaria. Ai fini del presente Bando, nel caso di locazione finanziaria i costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi da terreni e immobili, possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per

⁸ Per “revamping” si intende la revisione e ristrutturazione straordinaria degli impianti e macchinari usati, rientranti nel contratto di cessione di azienda (o parte di azienda), impianto, stabilimento, centro di ricerca e destinati ad ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. In caso contrario i costi di revamping possono essere finanziati ai sensi del Regolamento “de minimis”.

⁹ Tale costo sarà ammesso a finanziamento ai sensi del Regolamento “de minimis”.



quanto riguarda terreni e fabbricati, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto d'investimento, pena la non ammissibilità della relativa spesa.

Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, l'agevolazione sarà concessa ed erogata per un ammontare complessivo pari ai canoni di locazione pagati dall'impresa fino al termine di conclusione del programma d'investimento, e comunque per un importo massimo corrispondente al contributo che avrebbe percepito in caso di acquisto del bene di nuova fabbricazione.

Gli attivi immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- sono considerati ammortizzabili;
- sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno cinque anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto (investimento).

A.3 Costi ammissibili e condizioni di ammissibilità per le Grandi Imprese per investimenti al di fuori della Carta degli aiuti a finalità regionale (solo Regolamento "de minimis")

Alle Grandi Imprese che intendono richiedere il finanziamento del loro progetto di investimento situato nei comuni non ricompresi nella Carta degli aiuti a finalità regionale si applicano le disposizioni di cui ai punti A1 e A2 del presente articolo. L'aiuto di Stato, tuttavia, potrà essere concesso esclusivamente ai sensi del Regolamento "de minimis".

B. Costi ammissibili e condizioni di ammissibilità relativi ad investimenti di PMI e Grandi Imprese effettuati nei Comuni ricompresi nella Carta degli aiuti a finalità regionale e finanziati ai sensi degli aiuti a finalità regionale (in particolare art. 14 e ss del Regolamento (UE) n. 651/2014).

B1. Costi ammissibili

Per le PMI

Ai sensi dell'art. 14, punto 6, secondo comma del Regolamento (UE) n. 651/2014 è ammissibile l'acquisizione di attivi di uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa.

Per quanto attiene eventuali investimenti nuovi, non rientranti nell'acquisizione di un'azienda/impianto/stabilimento/centro di ricerca, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Regolamento (UE)

n. 651/2014, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali¹⁰ e immateriali¹¹ relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati **precedentemente** o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, i costi ammissibili per i servizi di consulenza corrispondono ai costi di servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e i servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Per le Grandi Imprese

Ai sensi dell'art. 14, comma 3, ultimo periodo del Regolamento (UE) n. 651/2014 gli aiuti a finalità regionale alle Grandi Imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica¹² nella zona interessata.

Ai sensi degli art. 2, punto 51, lettera b) del Regolamento (UE) n. 651/2014, è ammissibile l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili¹³ a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.

Ai sensi dell'art. 2, punto 51, lettera a) e dell'art. 14, comma 4 del Regolamento (UE) n. 651/2014, per quanto attiene eventuali investimenti nuovi, non rientranti nell'acquisizione di un'azienda/impianto/stabilimento/centro di ricerca, i costi ammissibili corrispondono ai costi di un investimento in attivi materiali¹⁴ e immateriali¹⁵ relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte **precedentemente** nello stabilimento.

¹⁰ Gli attivi materiali sono definiti come attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature.

¹¹ Gli attivi immateriali sono definiti come attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.

¹² Si riporta la definizione di investimento iniziale a favore di una nuova attività economica contenuta all'art. 2, punto 51 del Regolamento (UE) 651/2014: "51) «investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»:

a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.

¹³ Si riporta la definizione di "attività uguali o simili" contenuta all'art. 2, punto 50 del Regolamento (UE) 651/2014: "attività uguali o simili": attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici.

¹⁴ Gli attivi materiali sono definiti come attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature.

¹⁵ Gli attivi immateriali sono definiti come attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.



I costi ammissibili per i servizi di consulenza corrispondono ai costi di servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e i servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità: tali costi sono concessi ai sensi del Regolamento "de minimis".

B2. Costi ammissibili per le PMI e per le Grandi Imprese.

Con riferimento al quadro normativo esposto, il presente bando ammette a finanziamento i seguenti costi sostenuti da PMI e Grandi Imprese:

- a) acquisto e/o ristrutturazione di immobili da destinare a impianto o stabilimento produttivo o centro di ricerca;
- b) acquisto del suolo aziendale, sue sistemazioni (escluse le bonifiche), indagini geognostiche e relative spese di progettazione, nel limite del 10% del totale dei costi ammissibili per la parte relativa agli investimenti;
- c) opere murarie e assimilate;
- d) infrastrutture specifiche aziendali;
- e) macchinari e impianti (compresi i costi di revamping¹⁶ se inseriti a cespiti), attrezzature;
- f) attivi immateriali;
- g) spese per prestazioni finalizzate alla raccolta ed alla verifica di informazioni di natura patrimoniale, finanziaria, economica, gestionale, strategica, fiscale ed ambientale relative all'azienda che si intenderebbe acquisire - "due diligence" - (nel limite del 5% dell'importo totale delle spese per investimenti, ed in ogni caso non oltre l'importo massimo di € 100.000,00)¹⁷.

Nel caso di progetti che prevedono l'affitto, con successiva acquisizione, di azienda o ramo d'azienda, è possibile, previa adeguata e specifica valutazione del Comitato di Valutazione di cui al successivo articolo 4.2, riconoscere l'ammissibilità dei canoni di locazione versati nel periodo di realizzazione del progetto.

B3. Condizioni di ammissibilità

La somma delle spese di cui ai precedenti punti a), b), c) dell'art. 3.3.B2 non può superare il 70% del totale dei costi ammissibili per la parte relativa agli investimenti.

¹⁶ Per "revamping" si intende la revisione e ristrutturazione straordinaria degli impianti e macchinari usati, rientranti nel contratto di cessione di azienda (o parte di azienda), impianto, stabilimento, centro di ricerca e destinati:

- per le PMI, alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. In caso contrario, i costi di revamping possono essere finanziati ai sensi del Regolamento "de minimis";
- per le Grandi Imprese, alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento. In caso contrario, i costi di revamping possono essere finanziati ai sensi del Regolamento "de minimis".

¹⁷ Tale costo sarà ammesso a finanziamento ai sensi del Regolamento "de minimis".



I costi dell'investimento, derivanti dall'acquisto d'azienda (o di parte di essa), sono ammissibili solo se asseverati da perizia asseverata, redatta da professionista abilitato e nel limite dell'ammontare asseverato. Sono esclusi da tale obbligo gli eventuali investimenti nuovi.

Non saranno considerati ammissibili interventi che non prevedano l'acquisizione diretta di **macchinari/impianti/attrezzature** derivanti dall'acquisto d'azienda (o di parte di essa) e/o dei relativi dipendenti di cui all'art. 3.3.C.

Ai sensi dell'articolo 2, punti 49 e 51 del Regolamento (UE) n. 651/2014, nel caso di acquisizione di attivi di uno stabilimento, di un impianto o di un centro di ricerca (o di parte di questi), chiusi o che sarebbero stati chiusi senza acquisizione, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi appartenenti a detto stabilimento, impianto o centro di ricerca da parte di un investitore che non ha relazioni con il venditore. Detta condizione non si applica nel caso in cui un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rilevi una piccola impresa. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento, di un impianto o di un centro di ricerca (o di parte di questi). L'acquisizione di quote di una impresa non è ammissibile in quanto non viene considerata un investimento iniziale.

Gli investimenti non rientranti nel contratto avente ad oggetto l'acquisizione di attivi di uno stabilimento devono essere di nuova fabbricazione oppure acquisiti tramite locazione finanziaria.

I costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:

- a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento, sia per PMI che per Grandi Imprese;
- b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza.

Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, l'agevolazione sarà concessa ed erogata per un ammontare complessivo pari ai canoni di locazione pagati dall'impresa fino al termine di conclusione del programma d'investimento, e comunque per un importo massimo corrispondente al contributo che avrebbe percepito in caso di acquisto del bene di nuova fabbricazione.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.

Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:



- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni sia per PMI che Grandi Imprese.

Per le Grandi Imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa provincia (NUTS 3) sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento.

Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili per investimenti, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona¹⁸ beneficiaria per almeno cinque anni. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo.

Il beneficiario non deve aver effettuato una delocalizzazione come definita all'art. 2 punto 61 bis del Regolamento (UE) n. 651/2014¹⁹ verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e, in conformità a quanto disposto dal D.L. 12 luglio 2018 n. 87, convertito con L. 9 agosto 2018 n. 96, si impegna a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento agevolato.

Sono escluse dalla possibilità di presentare domanda ai sensi del predetto art. 14 (e ferme restando le disposizioni di cui all'Allegato 1 "Elenco delle attività economiche ammissibili") le imprese che svolgono attività nei settori siderurgico²⁰, del carbone²¹, della costruzione navale²², delle fibre sintetiche²³, dei

¹⁸ Per zona si intende che l'investimento deve essere mantenuto in un'area del Piemonte inserita nella "Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020", cfr. nota 5.

¹⁹ L'art. 2, punto 61 bis del Regolamento (UE) n. 651/2014 definisce la delocalizzazione come il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.

²⁰ "Settore siderurgico": tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
- c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più,



trasporti e delle relative infrastrutture²⁴, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche²⁵.

C. Incentivi all'occupazione

Sono oggetto di contributo:

- 1) **le acquisizioni di contratti** in corso di esecuzione relativi a dipendenti occupati a tempo determinato e/o indeterminato presso l'azienda in tutto o in parte acquisita, presso l'impianto, lo stabilimento o il centro di ricerca che sta per essere chiuso.

A tal proposito si precisa che:

- sono oggetto di contributo le assunzioni derivanti da una cessione di contratti di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, attivata dall'azienda in situazione di crisi conclamata, oppure dall'impianto, dallo stabilimento o dal centro di ricerca a rischio di definitiva chiusura;
- nel caso in cui i contratti ceduti siano a tempo determinato, questi devono essere trasformati in tempo indeterminato entro 90 giorni dalla data di acquisizione del contratto già in essere (art. 48 della L.R. 34/2008).

Gli incentivi all'occupazione riguardanti i contratti in corso di esecuzione acquisiti sono riconosciuti esclusivamente sotto regime de minimis.

palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.

²¹ "Carbone": carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni e precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24.).

²² La definizione di "costruzione navale" è reperibile al punto 12 lettere a e d della Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2011/c 364/06 in GUUE C364 del 14/12/2011) e scaricabile dal seguente link: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC1214\(03\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC1214(03)&from=IT)

²³ "Settore delle fibre sintetiche":

a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilici, a prescindere dal loro impiego finale; o

b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo dei macchinari utilizzati; o

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati.

²⁴ "Settore dei trasporti": trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi; più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della classificazione Ateco 2007 (derivante da Nace Rev. 2): Ateco 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività Ateco 49.32 Trasporto con taxi, 49.42 Servizi di trasloco e 49.5 Trasporto mediante condotte; Ateco 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua; Ateco 51: Trasporto aereo, esclusa Ateco 51.22 Trasporto spaziale.

²⁵ Si veda Regolamento (UE) N. 651/2014, art. 2, punto 130.



2) **le nuove assunzioni** con contratti di tipo subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, ad esclusione del contratto di apprendistato e del contratto di lavoro intermittente, di soggetti che, al momento dell'assunzione, siano riconducibili ad una delle seguenti categorie, rientranti fra quelle individuate dall'articolo 2, comma 4) del Regolamento (UE) n. 651/2014 ("lavoratori svantaggiati"):

- senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, da intendersi, come precisato dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017, come "coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, nonché coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
- chi ha un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- chi ha superato i 50 anni di età;
- adulti che vivono soli o con una o più persone a carico.

Le assunzioni di nuovo personale sono subordinate alla verifica della non sussistenza, tra il personale in carico all'azienda/unità locale acquisita nel periodo di 12 o 24 mesi considerato ai fini del calcolo del livello occupazionale di cui all'art. 3.2, di lavoratori che ricoprono le medesime mansioni, che, se ancora disponibili, hanno una priorità nell'assunzione. Il rispetto di tale vincolo va dichiarato all'atto della richiesta di incentivo e all'atto della rendicontazione delle spese. Il beneficiario ha l'obbligo di tenere a disposizione di Finpiemonte e della Regione la documentazione comprovante quanto dichiarato, ai fini di verifiche successive.

Gli incentivi all'occupazione per le nuove assunzioni possono essere riconosciuti, a scelta dell'impresa richiedente (da esplicitare nel modulo di domanda), in regime de minimis e/o in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 (art. 32).

Le acquisizioni e le nuove assunzioni dovranno riguardare **lavoratori/lavoratrici** residenti o domiciliati in Piemonte.

Non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, di parenti e affini entro il quarto grado del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria. In caso di società, non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, di parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori.

Per quanto concerne le assunzioni di soci facenti parte della compagine societaria dell'azienda oggetto di acquisizione, sono ammesse a contributo esclusivamente le assunzioni di soci che all'interno dell'azienda stessa erano inquadrati come "soci lavoratori".

Non è possibile richiedere il contributo per l'assunzione di un/una **lavoratore/lavoratrice** che risulti avere un rapporto di lavoro in corso, presso l'impresa richiedente o presso imprese controllate o in qualsiasi modo collegate con quest'ultima, alla data di pubblicazione del presente Bando oppure che risulti aver avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sempre presso l'impresa richiedente o



presso imprese controllate o in qualsiasi modo collegate con quest'ultima, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità della relativa spesa.

Lo stesso datore di lavoro (beneficiario) non può richiedere l'incentivo in relazione a soggetti per i quali abbia già beneficiato di incentivi all'occupazione che si configurino come aiuti di stato, sia nell'ambito di questo Bando, sia nell'ambito di altre misure di sostegno.

Non sono ammesse a contributo le assunzioni dei soggetti disabili ai sensi della Legge 68/1999.

Le nuove assunzioni e le acquisizioni di contratti in essere di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato previste dal progetto approvato devono essere effettuate entro l'anno a regime, ovvero l'anno solare intero successivo alla data di completamento dell'investimento.

I rapporti di lavoro derivanti da tali assunzioni dovranno essere mantenuti per almeno tre anni dalla data di assunzione o dalla data di trasformazione o dalla data di acquisizione dei contratti a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo e i casi di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore o imputabili allo stesso (es. dimissioni volontarie, pensionamento).

3.4 Forma ed entità dell'agevolazione

L'agevolazione prevista dal presente Bando è erogata ai sensi del D.lgs. 123/1998 e consiste in un contributo a fondo perduto così definito:

A. Investimenti

Il contributo è calcolato nel limite di percentuale sui costi ammissibili indicato nella tabella di seguito riportata, con un **ammontare massimo concedibile per singolo beneficiario pari a euro 2.000.000,00** (fino ad euro 200.000,00 se a titolo di *de minimis*²⁶) e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato applicabile.

Il contributo a copertura dei costi della "*due diligence*" è riconosciuto a titolo di *de minimis*, con le stesse percentuali di intensità di aiuto di cui alla tabella sotto riportata.

I costi di revamping dei macchinari e degli impianti possono essere riconosciuti a titolo di *de minimis*, qualora non rispettino le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014²⁷.

I costi per i servizi di consulenza presentati da Grandi Imprese sono riconosciuti esclusivamente ai sensi del Regolamento "de minimis"²⁸.

Gli aiuti a finalità regionale concessi ai "grandi progetti di investimento"²⁹ con costi ammissibili pari o superiori a 100 milioni di euro devono essere notificati alla Commissione.

²⁶ 100.000 euro per imprese attive nel settore del trasporto su strada per conto terzi.

²⁷ Si vedano a tale proposito i precedenti artt. 3.3.A.1 e 3.3.B.2.

²⁸ Si veda a tale proposito il precedenti artt. 3.3.A.3 e 3.3.B.1.

²⁹ La definizione di "grande progetto di investimento" è ripresa dal Regolamento (UE) n. 651/2014: l'investimento in attivi con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio corretti alla data di cui l'aiuto è concesso.



In sintesi le percentuali massime di contributo rispetto al totale delle spese ammesse sono le seguenti:

GRANDE IMPRESA		MEDIA IMPRESA		PICCOLA IMPRESA	
Dove	% max contributo su spese ammesse.	Dove	% max contributo su spese ammesse.	Dove	% max contributo su spese ammesse.
Tutto il territorio regionale	10% ESL (Solo in regime de minimis ³⁰)	Tutto il territorio regionale	10% ESL	Tutto il territorio regionale	20% ESL
In aree 107.3.c	10% ESL	In aree 107.3.c	20 % ESL	In aree 107.3.c	30 % ESL

B. Incentivi all'occupazione

Il contributo è pari ad un massimo di euro **6.300,00 per ogni assunzione/acquisizione di contratto, con un ammontare massimo concedibile per singolo beneficiario pari a euro 400.000,00³¹**.

In caso di contratti a tempo parziale (part-time), l'importo del contributo è proporzionato al numero di ore stabilito dal contratto nazionale di categoria per il tempo pieno.

Il contributo è compatibile con agevolazioni derivanti da misure di carattere generale, quali sgravi contributivi e fiscali, che non si configurino come aiuti di stato.

Tutti i contributi relativi alla presente tipologia possono essere concessi sulla base del Regolamento "de minimis".³²

Limitatamente alle nuove assunzioni (come descritte al precedente articolo 3.3C), i beneficiari possono inoltre scegliere di richiedere l'aiuto ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014, a condizione che l'assunzione rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti o che il posto occupato sia reso vacante in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. Il numero di lavoratori occupati a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno.

³⁰ Pertanto, per le Grandi Imprese l'aiuto agli Investimenti al di fuori delle aree 107.3.c è ammissibile solo sotto regime de minimis, quindi con un massimale di contributo pari a 200.000 euro (nell'ipotesi di disponibilità completa del plafond de minimis).

³¹ Relativamente al rispetto di tale massimale restano comunque fermi gli obblighi di raggiungimento occupazionale indicati al punto 3.2.

³² L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (art. 3, comma 2 del predetto Regolamento "de minimis"). Per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazioni previste dall'art. 2, comma 2, del predetto Regolamento "de minimis".

Il massimale di contributo relativo agli incentivi all'occupazione è pertanto raggiungibile o accedendo totalmente al Regolamento (UE) 651/2014 (valido solo per le nuove assunzioni) o cumulando tale regime con il de minimis.



Il singolo contributo concesso ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 non può avere un'intensità di aiuto superiore al 50% dei costi salariali relativi al lavoratore³³ durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione.

3.5 Effetto di incentivazione

L'agevolazione può essere concessa solo se ha un effetto di incentivazione rispetto all'investimento.

Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014, si ritiene che vi sia un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Per "avvio dei lavori" si intende:

- a) per quanto concerne l'acquisizione di un'azienda, impianto, stabilimento, centro di ricerca: il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati all'azienda, stabilimento, impianto, centro di ricerca acquisiti;
- b) per quanto concerne gli investimenti non rientranti nel contratto di cessione: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

3.6 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

L'agevolazione concessa ai sensi del precedente articolo 3.4.A - Investimenti non può essere cumulata con altri contributi pubblici concessi per il medesimo investimento.

Gli incentivi all'occupazione concessi a valere sul Regolamento (UE) n. 651/2014 possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto concesso sulla base dello stesso Regolamento, a patto che le relative misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili.

Gli incentivi all'occupazione non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento (UE) n. 651/2014.

Gli aiuti esentati in virtù del Regolamento (UE) n. 651/2014 non possono essere cumulati con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativamente agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale

³³ Per "costi salariali" si intende l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

- a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari.



cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Gli aiuti "de minimis" possono essere cumulati con altri aiuti "de minimis" concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento (€ 500.000,00).

Gli aiuti "de minimis" possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento "de minimis".

Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

4. PROCEDURE

La gestione del Bando è affidata a Finpiemonte S.p.A. (di seguito Finpiemonte), società *in house* della Regione Piemonte, e comprende: le attività di ricezione, istruttoria e valutazione delle domande, l'adozione del provvedimento finale (di concessione o diniego del beneficio), nonché dei provvedimenti e degli atti connessi quali la predisposizione della Lettera di Concessione (la cui validità è subordinata alla sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria dell'Atto di Adesione), la predisposizione dell'Atto di Adesione al finanziamento sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione, la notificazione degli atti e dei provvedimenti ai beneficiari delle agevolazioni, la ricezione e la verifica della documentazione tecnico-contabile prodotta dal beneficiario (stati d'avanzamento e rendicontazioni intermedie e finali), l'attività di controllo in loco, l'erogazione dell'agevolazione, la revoca delle agevolazioni concesse, i recuperi degli indebiti (salvo i casi in cui sia opportuna o necessaria la riscossione coattiva, la cui procedura sarà attivata dalla Regione su richiesta di Finpiemonte), l'irrogazione di sanzioni.

La misura prevede l'utilizzo di una procedura di concessione dell'aiuto negoziata con l'impresa, anche al fine di ottenere maggiori garanzie circa il ripristino o il mantenimento dei livelli occupazionali.

4.1 Come presentare la domanda

L'impresa che intende proporre a contributo un progetto di investimento deve presentare a Finpiemonte domanda di accesso all'agevolazione. Le domande possono essere inviate via Internet, a partire dalle ore 9.00 del 13 dicembre 2019, compilando il modulo telematico reperibile sul sito www.finpiemonte.info.



Salvo che le Direzioni regionali competenti dispongano diversamente, lo sportello telematico per la presentazione delle domande rimane aperto fino all'esaurimento della dotazione finanziaria del Bando e comunque non oltre le ore **17.00 del 30 dicembre 2020**³⁴.

Il file di testo della domanda, messo a disposizione dal sistema a **conclusione** della compilazione telematica, deve essere spedito, **entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico**, tramite posta certificata all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, con apposizione della **firma digitale** del legale rappresentante dell'impresa indicato nel modulo di domanda **oppure previa stampa, firma autografa del legale rappresentante e scansione del modulo**, unitamente ai seguenti **allegati obbligatori**:

- 1) **documento di identità**³⁵ del legale rappresentante dell'impresa richiedente, firmatario del modulo di domanda;
- 2) copia degli **ultimi 2 fascicoli di bilancio** approvati precedenti la data di presentazione della domanda;
- 3) **copia dell'ultima situazione economica e patrimoniale** per l'anno in corso e, se disponibili, copia delle **previsioni di chiusura dell'anno in corso** (in particolare per le domande presentate nell'ultimo trimestre dell'anno) **o del budget per l'anno in corso**. In caso di imprese appartenenti a gruppi, dovranno essere prodotti gli stessi **documenti b. e c. consolidati**;
- 4) **relazione dettagliata sul progetto di investimento**, secondo lo schema reperibile sul sito www.finpiemonte.it, e relativo completo **business plan aziendale, corredato delle tabelle sui razionali e sulle fonti di finanziamento**. Tali documenti dovranno adeguatamente illustrare, tra le altre cose, le caratteristiche dell'investimento con riferimento ai criteri di valutazione a), b), c), d) ed e) del successivo paragrafo 4.2.
- 5) **in caso di spese per due diligence, relativo preventivo e documentazione attestante le competenze del fornitore a rilasciare tale servizio**. Se disponibile, allegare anche il documento definitivo elaborato dal fornitore. In caso contrario, tale documento verrà richiesto successivamente dal Comitato di Valutazione in fase di istruttoria della domanda, o comunque ai fini dell'eventuale concessione dell'agevolazione;
- 6) se disponibile, **copia della perizia asseverata**, redatta da professionista abilitato, afferente i costi dell'investimento derivanti dall'acquisto d'azienda o di parte di essa. In caso contrario, tale documento verrà richiesto successivamente dal Comitato di Valutazione in fase di istruttoria della domanda, o comunque ai fini dell'eventuale concessione dell'agevolazione;
- 7) **nei casi di cessazione dell'impresa o dell'attività non dovuta alle situazioni di crisi di cui al precedente paragrafo 3.2, deve essere presentata copia di un atto formale, antecedente alla data**

³⁴ Tale termine è anticipato al 30 giugno 2020 con riferimento alle domande per ottenere l'agevolazione ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 651/2014 (Aiuti a finalità regionale). La Commissione Europea ha presentato un progetto di regolamento che proroga al 31 dicembre 2022 la validità delle basi giuridiche di concessione del contributo - Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis" e Regolamento (UE) n. 651/2014 - e della Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale. Nel caso di approvazione del suddetto progetto di regolamento, le Direzioni regionali competenti valuteranno l'opportunità di prorogare i termini indicati.

³⁵ Ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005, l'invio di copia del documento di identità può essere omesso in caso di domande sottoscritte con apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa indicato nel modulo di domanda. In caso invece di domande sottoscritte con firma autografa del legale rappresentante e scansione del modulo, resta valido il modulo di invio del documento di identità.

di presentazione della domanda di agevolazione, dal quale risulti l'intendimento di chiudere - per cessazione dell'attività o dell'impresa - l'azienda, l'impianto, lo stabilimento o il centro di ricerca;

- 8) in caso di interventi che prevedano l'affitto di aziende o di rami d'azienda, se disponibile, deve essere inviata **copia del contratto di affitto di azienda**. In caso contrario, tale documento verrà richiesto successivamente dal Comitato di Valutazione in fase di istruttoria della domanda, o comunque ai fini dell'eventuale concessione dell'agevolazione;
- 9) **dichiarazione "Deggendorf"**, reperibile sul sito www.finpiemonte.it (documento integrabile prima dell'eventuale concessione degli aiuti);
- 10) **copia della marca da bollo annullata**, dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale);
- 11) **dichiarazione de minimis**, reperibile sul sito www.finpiemonte.it, in caso di aiuti richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- 12) in caso di richiesta di aiuti agli investimenti da parte di PMI ai sensi degli artt. 17 e 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 o di richiesta di aiuti da parte di Grandi Imprese ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 de minimis, apposita dichiarazione sostitutiva, reperibile sul sito www.finpiemonte.it;
- 13) in caso di richiesta di aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014, apposita dichiarazione sostitutiva (distinta per PMI e per Grandi Imprese), reperibile sul sito www.finpiemonte.it.

Le domande sono soggette a imposta di bollo³⁶. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16.00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa;
- inoltro, in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata, dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione "IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA" del modulo di domanda).

Non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno respinte senza possibilità di recupero:

- 1) le domande non accompagnate da tutti gli allegati obbligatori in base alla tipologia dei contributi richiesti;
- 2) le domande per le quali l'impresa non abbia spedito tramite posta certificata, entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico, la domanda con i relativi allegati obbligatori;
- 3) le domande inoltrate tramite posta certificata, non inviate precedentemente per via telematica;

³⁶ La marca da bollo, prevista dal ex D.M 20/08/92 e s.m.i., è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.



- 4) le domande per le quali non sia stata apposta la firma digitale (o non siano presenti le firme sulla scansione del modulo), in fase di invio tramite posta certificata;
- 5) le domande il cui modulo inviato tramite posta certificata non corrisponda a quello messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione telematica.

Nel caso in cui venga richiesto anche l'incentivo all'occupazione, dovrà essere indicata, sul modulo telematico, la tipologia e il numero di lavoratori che si intende assumere/acquisire/trasformare nell'ambito del progetto di investimento, unitamente al relativo regime ai sensi del quale viene richiesto l'aiuto.

4.2 Come viene valutata la domanda e concessa l'agevolazione

Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione telematica da un Comitato di Valutazione (di seguito "Comitato"), composto da rappresentanti di Finpiemonte, delle Direzioni regionali Competitività del Sistema Regionale e Coesione Sociale e da esperti in materie afferenti l'oggetto del Bando.

Nel caso in cui, in un arco temporale definito e limitato, non superiore a 30 giorni, vengano presentate due o più domande relative all'acquisizione di una stessa azienda, impianto o stabilimento produttivo, centro di ricerca (secondo le definizioni dei precedenti articoli 1 e 3.2), l'esame delle stesse sarà effettuato prescindendo dall'ordine cronologico di arrivo e, alle domande ammissibili, sarà assegnato un punteggio secondo i criteri di seguito riportati. La domanda che avrà ottenuto il punteggio più alto potrà essere finanziata, a condizione che le risorse del Fondo siano ancora disponibili.

La domanda al progetto di investimento viene valutata dal Comitato costituito presso Finpiemonte che verifica:

- **ricevibilità:** invio della domanda nei termini e con le modalità previste dal bando; completezza e regolarità della documentazione inviata;
- **ammissibilità:** possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti previsti dal Bando; tipologia e localizzazione **dell'intervento coerenti con le** prescrizioni del Bando; cronoprogramma di realizzazione **dell'intervento compatibile con i** termini fissati dal Bando; compatibilità dell'intervento con le limitazioni oggettive previste dal Bando;
- **merito e situazione economico-finanziaria:** in base ai criteri di seguito riportati, con attribuzione del relativo punteggio. Il Comitato valuta, inoltre, le spese ammissibili e la perizia asseverata presentata di cui ai precedenti articoli 3.3 e 4.1.

La procedura di valutazione comporta l'assegnazione ad ogni beneficiario di un punteggio compreso tra 0 e 100 punti, secondo la seguente ripartizione.

- 1) **I primi 50 punti** sono assegnati sulla base di criteri **economico-patrimoniali** (quali, a titolo esemplificativo, il reddito operativo, la redditività dei ricavi, il potenziale di crescita, la copertura degli interessi, la sostenibilità del debito, la liquidità, **la patrimonializzazione**, il leverage), ricavati dai dati

degli ultimi due bilanci approvati e sulla base dell'esame dei dati riportati nel business plan. I 50 punti risultano così suddivisi:

- i primi 25 punti sono attribuiti mediante un'analisi quantitativa degli indici economico-patrimoniali, sulla base degli ultimi due bilanci approvati, secondo una scorecard approvata dal Comitato di Valutazione;
- gli ulteriori 25 punti sono attribuiti mediante un esame qualitativo della situazione economico-patrimoniale dell'impresa e del business plan.

Il progetto deve conseguire un **punteggio minimo di 30 punti** per quanto concerne il profilo economico – patrimoniale.

Nel caso di imprese per le quali, per elementi propri o di eventuale appartenenza a gruppi industriali, non si rendesse possibile o risultasse difficoltosa l'applicazione del punteggio da assegnarsi sulla base dei criteri ricavati dai dati di bilancio, il Comitato si riserva la possibilità di applicare una valutazione economico-patrimoniale differente e specifica a seconda dei singoli casi.

Per quanto riguarda la casistica di imprese neo costituite che non dispongano di bilanci approvati e comunque partecipanti al Bando, il Comitato attribuirà i primi 50 punti secondo la seguente modalità:

- nel caso di impresa controllata da una persona fisica, si procederà con una valutazione qualitativa della domanda e del business plan per l'assegnazione dei primi 50 punti;
- nel caso di impresa controllata da una persona giuridica, si procederà con la valutazione dei bilanci e della situazione economica e patrimoniale della stessa e del business plan, secondo l'utilizzo del sistema misto sopra descritto.

2) **I restanti 50 punti** sono assegnati dal Comitato, in base ad una valutazione di merito dell'investimento, secondo i criteri di seguito indicati:

Criterio di valutazione dell'investimento	Punteggio
a) Idoneità dell'investimento proposto e del soggetto acquirente a conseguire il livello occupazionale preventivato e al suo mantenimento	fino a 15 punti
b) Delibera e sottoscrizione di un aumento di capitale pari ad almeno il 20% del costo del progetto relativo alla parte Investimenti	fino a 5 punti



c) Attribuzione del rating di legalità ³⁷	3 punti
d) Coerenza dell'investimento rispetto agli obiettivi della politica di sviluppo regionale ed impatto sulle criticità del sistema produttivo regionale o di aree sub-aree regionali	fino a 12 punti
e) Occupazione generata dall'investimento, ulteriore rispetto alla soglia minima prescritta dall'art. 3.2	fino a 15 punti

Il progetto deve conseguire un **punteggio minimo di 30 punti** per quanto concerne tale valutazione di merito.

Per quanto attiene l'attribuzione del punteggio di cui al criterio sub e) vengono applicate le seguenti classi in valore percentuale:

Classi - incremento occupazionale oltre la soglia minima prescritta dall'art. 3.2	Punteggio assegnabile
41% - 50%	2,5 punti
51% - 60%	5 punti
61% - 80%	10 punti
81% - 100%	15 punti

In questa fase, il Comitato di Valutazione interloquisce con l'impresa al fine di favorire un approfondimento tecnico, economico e finanziario del programma di investimento e ha la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di chiedere o proporre integrazioni o modifiche alla proposta progettuale ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria ovvero un'audizione dei rappresentanti dell'impresa.

Per ciascun progetto di investimento il Comitato dovrà elaborare, nel verbale del Comitato stesso, la relazione finale di valutazione dell'investimento, in cui siano evidenziate in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni alla base del giudizio di **approvazione/diniego dell'agevolazione**.

Solo per i progetti di investimento valutati positivamente e approvati dal Comitato si procederà alla verifica **dell'ammissibilità** della domanda per gli incentivi all'occupazione.

In questa fase potranno essere richieste all'impresa informazioni supplementari e maggiormente dettagliate, rispetto a quelle fornite all'interno del modulo di domanda.

L'attività istruttoria della domanda si conclude nel termine massimo di 90 giorni dalla data di ricezione

³⁷ Viene assegnato il punteggio se alla società è stato attribuito il "Rating di legalità" (Regolamento ai sensi del Decreto del 20 febbraio 2014 n. 57).

(tramite posta certificata) della stessa, fatte salve eventuali richieste di integrazioni che sospendono tale termine fino alla ricezione dei documenti e dei chiarimenti necessari (per il dettaglio dei termini del procedimento si rimanda al successivo paragrafo 4.6). Sulla base della relazione finale di valutazione dell'investimento e dell'esito dell'istruttoria per gli incentivi all'occupazione, Finpiemonte dispone l'approvazione o il diniego **dell'agevolazione**, con indicazione dell'ammontare del contributo ammesso, sia per quanto concerne gli investimenti sia per quanto concerne gli incentivi all'occupazione, e predispone, inoltre, per la parte riferita agli investimenti ed agli incentivi all'occupazione, una bozza di Atto di Adesione che sarà sottoscritto dall'impresa beneficiaria.

L'Atto di Adesione e la Lettera di Concessione disciplinano, tra l'altro, modalità e tempi di realizzazione dell'investimento, di erogazione del contributo, gli obblighi dell'impresa sotto il profilo occupazionale, gli adempimenti in capo al beneficiario e le cause di revoca **dell'agevolazione**. Qualora siano coinvolti altri soggetti pubblici nell'operazione finalizzata al rilevamento dell'impianto produttivo, essi possono essere parte nell'ambito dell'Atto di Adesione (pur senza che a ciò consegua titolo a beneficiare **dell'agevolazione**) in relazione a specifici obblighi dedotti in nell'Atto stesso e/o nella Lettera di Concessione.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal Bando, dal modulo di domanda e dall'eventuale Lettera di Concessione/Atto di Adesione si farà riferimento alla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Ai fini della concessione dell'agevolazione dovrà essere inviata la seguente documentazione (per le dichiarazioni i modelli sono reperibili sul sito www.finpiemonte.it):

- dichiarazioni necessarie per ottenere il rilascio dell'Informativa antimafia da parte della Prefettura di competenza (solo nei casi previsti dalla normativa);
- qualora tale documentazione non sia già stata prodotta in fase di presentazione o di istruttoria della domanda, dichiarazione "Deggendorf", reperibile sul sito www.finpiemonte.it;
- in caso di spese per due diligence e qualora tale documentazione non sia già stata prodotta in fase di presentazione o di istruttoria della domanda, copia del documento definitivo elaborato dal fornitore del servizio;
- qualora tale documentazione non sia già stata prodotta in fase di presentazione o di istruttoria della domanda, copia della perizia asseverata, redatta da professionista abilitato, afferente i costi dell'investimento derivanti dall'acquisto d'azienda o di parte di essa;
- in caso di interventi che prevedano l'affitto di aziende o di rami d'azienda e qualora tale documentazione non sia già stata prodotta in fase di presentazione o di istruttoria della domanda, copia del contratto di affitto di azienda.

In caso di approvazione della domanda, Finpiemonte adotta il provvedimento di concessione del finanziamento, previa verifica della documentazione sopra elencata e di quanto di seguito indicato:

- che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate) e, eventualmente, comunica le tempistiche di restituzione delle stesse;



- che non siano intervenute modifiche rispetto a quanto indicato nella dichiarazione “de minimis” trasmessa dal beneficiario in sede di presentazione della domanda³⁸.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della Legge 234/2012 e dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115, ai fini della regolare concessione, eventuale variazione ed erogazione del contributo, Finpiemonte provvede all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, al fine di verificare e garantire, tra l'altro, il rispetto dei divieti di cumulo, degli obblighi di trasparenza e pubblicità, il rispetto della clausola “Deggendorf”.

La concessione dell'agevolazione è subordinata alla sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria dell'Atto di Adesione, nonché alla puntuale verifica ad opera di Finpiemonte con le strutture competenti del rispetto della regolarità contributiva e, solo nei casi previsti, della normativa antimafia.

4.3 Come rendicontare le spese e concludere il progetto

Al fine di tenere informate Finpiemonte e l'amministrazione regionale sullo stato di avanzamento dei progetti ammessi all'agevolazione, per la parte relativa all'investimento, i beneficiari saranno tenuti a presentare rendicontazioni parziali delle spese, al raggiungimento delle soglie di spesa previste al successivo art. 4.4.

I beneficiari, inoltre, nei 60 giorni successivi alla data di conclusione dell'investimento dovranno trasmettere a Finpiemonte la rendicontazione finale.

Le fatture rendicontate dovranno essere emesse entro la data di conclusione del progetto sopra indicata e potranno essere quietanzate entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di conclusione del progetto stesso, ovvero entro la data entro la quale deve essere presentata la rendicontazione finale delle spese. Tale **rendicontazione**, dovrà comprendere una relazione Tecnica Descrittiva relativa alla realizzazione del progetto ed ai principali obiettivi raggiunti, corredata di documentazione fotografica.

Informazioni di dettaglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni e la relativa modulistica sono pubblicate sul sito www.finpiemonte.it. Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione finale, Finpiemonte concluderà la verifica finale, fatte salve eventuali richieste di integrazioni che sospendono tale termine fino alla ricezione dei documenti e dei chiarimenti necessari.

A seguito della verifica finale, Finpiemonte:

- procederà alla liquidazione della quota residua del contributo a fondo perduto;
- qualora necessario, provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa;
- qualora rilevi irregolarità, provvederà a comunicarle al beneficiario, avviando il procedimento di revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse; in questo caso, decorsi 20 giorni dalla ricezione –

³⁸ Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente a Finpiemonte eventuali variazioni intervenute nella dichiarazione “de minimis” dopo la presentazione della domanda e prima della concessione dell'agevolazione.

da parte dell'impresa – della comunicazione di tali presunte irregolarità, senza che siano pervenute a Finpiemonte controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano state accolte, Finpiemonte chiuderà - nei successivi 30 giorni - il procedimento con la liquidazione parziale del contributo spettante, oppure con la revoca parziale e/o totale del contributo concesso ed il recupero delle somme già erogate.

4.4 Come viene erogata l'agevolazione

Il contributo, sia per quanto concerne gli investimenti sia per quanto concerne gli incentivi all'occupazione, sarà erogato con le seguenti modalità:

- 40% dell'importo concesso, dopo la valutazione positiva della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per almeno il 40% del totale dei costi ammissibili e degli inserimenti di personale effettuati, nella misura e nei tempi stabiliti nella Lettera di Concessione/Atto di adesione;
- ulteriore 40% dell'importo concesso, dopo la valutazione positiva della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per almeno l'80% del totale dei costi ammissibili e degli inserimenti di personale effettuati, nella misura e nei tempi stabiliti nella Lettera di Concessione/Atto di adesione.

L'eventuale impossibilità di effettuare gli inserimenti del personale contestualmente all'avanzamento del piano di investimenti, nel rispetto delle percentuali sopra indicate, dovrà essere adeguatamente comprovata e sarà oggetto di verifica da parte di Finpiemonte (con l'eventuale supporto del Comitato di Valutazione), al fine di procedere con l'erogazione del contributo.

Per le piccole e medie imprese, la Lettera di Concessione/Atto di adesione può prevedere l'erogazione di una quota di contributo (non superiore al 40%) in anticipazione a fronte di idonea fideiussione di importo pari all'importo erogato in anticipazione; la fideiussione sarà svincolata ad avvenuta approvazione – da parte di Finpiemonte - di una rendicontazione di spese corrispondenti, in percentuale sull'investimento ammesso, alla percentuale di contributo erogata in anticipazione.

- Il saldo del contributo relativo agli Incentivi agli Investimenti, pari al 20% dell'importo complessivo concesso, sarà erogato ad avvenuta ultimazione dell'investimento e sulla base degli esiti del sopralluogo presso l'impresa beneficiaria. Tale verifica sarà finalizzata alla valutazione dell'effettiva realizzazione dell'investimento realizzato rispetto a quello ammesso all'agevolazione e della corrispondenza dei costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli rendicontati;
- il saldo degli Incentivi all'occupazione, sarà erogato ad avvenuto completamento degli inserimenti di personale previsti, da effettuarsi entro l'anno a regime, previa positiva verifica della rendicontazione trasmessa.

Ogni tranche di contributo viene erogata in seguito alla verifica sul rispetto della normativa antimafia e della regolarità contributiva attraverso la richiesta del D.U.R.C. In caso di D.U.R.C. negativo, Finpiemonte

procederà come previsto per legge, applicando l'intervento sostitutivo di cui all'art. 31, comma 8 bis della legge 98/2013 e s.m.i.

4.5 Variazioni del progetto

Le imprese possono apportare variazioni all'intervento finanziato a condizione che richiedano e ottengano la preventiva approvazione di Finpiemonte e/o del Comitato di Valutazione, e comunque a condizione che l'intervento rimanga compatibile con quanto previsto dal Bando e con gli impegni e gli obblighi previsti dalla Lettera di **Concessione/Atto** di adesione.

Ogni variazione del progetto, ove non preventivamente autorizzata da Finpiemonte e/o dal Comitato di Valutazione, sarà valutata in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto, al momento delle rendicontazioni intermedie o della verifica finale.

A fronte di riduzioni degli investimenti rispetto a quelli ammessi ad agevolazione, Finpiemonte procederà alla rideterminazione dell'agevolazione concessa oppure procederà alla revoca del contributo concesso, qualora la riduzione di spesa comprometta l'effettiva realizzazione del progetto, il mancato rispetto della soglia minima per gli investimenti prevista al precedente art. 3.2, il conseguimento dei livelli occupazionali previsti dalla Lettera di **Concessione/Atto** di adesione o ne alteri in misura sostanziale e rilevante i contenuti o gli effetti.

4.6 Subentro

Eventuali casi di subentro al beneficiario delle agevolazioni (anche per intervenute variazioni societarie dello stesso) durante il periodo di realizzazione dell'intervento dovranno essere **tempestivamente** comunicati a Finpiemonte da parte del beneficiario e del soggetto subentrante e potranno essere autorizzati esclusivamente nel caso in cui il soggetto subentrante possieda i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando.

Il soggetto subentrante dovrà formalmente impegnarsi a realizzare e a concludere l'intervento in conformità con il progetto ammesso in sede di concessione e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Bando.

Finpiemonte effettuerà, pertanto, le verifiche previste dal presente bando (in particolare all'art. 4.2) ed a seconda dello status del soggetto subentrante, delle modalità di subentro, del progetto di investimento presentato, in caso di esito positivo delle necessarie verifiche, potrà consentire il proseguimento del finanziamento del progetto di investimento a favore del soggetto subentrante con eventuale **rideterminazione** della quota di contributo ancora da erogare, nel rispetto delle regole sugli aiuti di Stato, fatta salva, in ogni caso, l'accettazione da parte del soggetto subentrante di tutti gli obblighi previsti in particolare all'art. 5.1 del presente bando e nell'atto di concessione dell'agevolazione.

Eventuali casi di subentro al beneficiario delle agevolazioni a progetto concluso (anche per intervenute variazioni societarie dello stesso), dovranno essere tempestivamente comunicati a Finpiemonte da parte del beneficiario e del soggetto subentrante e potranno essere autorizzati esclusivamente nel caso in cui il



soggetto subentrante si impegni a rispettare tutti gli obblighi previsti all'art. 5.1 del presente bando e nell'atto di concessione dell'agevolazione in relazione al mantenimento dell'investimento e dei livelli occupazionali previsti.

4.7 Termini del procedimento

La seguente tabella riporta le tempistiche alle quali si devono attenere i soggetti coinvolti nell'iter di presentazione e valutazione delle domande (soggetti beneficiari, Finpiemonte, Regione Piemonte, Comitato di Valutazione).

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza	Possibilità di proroga
Invio domanda e relativi allegati obbligatori tramite posta certificata	Soggetto beneficiario	5 giorni dall'invio telematico	No
Valutazione della domanda	Comitato di Valutazione	90 giorni dalla ricezione tramite posta certificata della domanda di agevolazione	No. Tuttavia il termine si interrompe se Finpiemonte e/o il Comitato di Valutazione richiedono documenti integrativi, per il tempo impiegato dal soggetto beneficiario ad inviarli
Invio comunicazioni ai beneficiari	Finpiemonte	10 giorni dall'esito del Comitato di Valutazione	No
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte e/o dal Comitato di Valutazione	Beneficiario	30 giorni dal ricevimento della richiesta di Finpiemonte	Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati
Concessione dell'agevolazione e sottoscrizione dell'Atto di Adesione	Beneficiario Finpiemonte	Entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione prevista per la concessione dell'agevolazione	No
Richiesta di subentro	Beneficiario	Prima del perfezionamento dell'operazione di subentro o di variazione societaria	No
Esito esame richiesta di subentro	Finpiemonte	Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda di subentro	No. Tuttavia il termine si interrompe se Finpiemonte o il Comitato di Valutazione richiedono documenti integrativi, per il tempo impiegato dal soggetto beneficiario ad inviarli
Conclusione dell'intervento	Beneficiario	24 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Atto di Adesione, salvo che le parti concordino un termine diverso, esplicitato nel provvedimento di concessione o nell'Atto di adesione	Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati e con richiesta inoltrata prima della data di conclusione dell'intervento prevista nell'Atto di adesione.



Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza	Possibilità di proroga
Richiesta di erogazione dell'anticipo con fideiussione	Beneficiario se PMI	Entro la presentazione della prima rendicontazione intermedia	No
Erogazione dell'anticipo	Finpiemonte	30 giorni dalla ricezione della fideiussione, previa verifica positiva della stessa	In base alla disponibilità effettiva delle risorse
Rendicontazione intermedia	Beneficiario	Al raggiungimento delle soglie di spesa indicate all'art. 4.4	No
Verifica della rendicontazione intermedia	Finpiemonte	Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione intermedia	Il termine si interrompe se Finpiemonte richiede documenti integrativi, come previsto all'art. 4.3.
Erogazione degli acconti previsti	Finpiemonte	10 giorni dalla conclusione della verifica della rendicontazione intermedia	In base alla disponibilità effettiva delle risorse
Rendicontazione finale delle spese (investimento)	Beneficiario	Entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento	No
Rendicontazione finale delle spese (occupazione)	Beneficiario	Entro 30 giorni dal termine dell'anno a regime	No
Verifica della rendicontazione finale	Finpiemonte	Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione finale delle spese	Il termine si interrompe se Finpiemonte richiede documenti integrativi, come previsto all'art. 4.3.
Erogazione del saldo del contributo	Finpiemonte	10 giorni dalla conclusione della verifica della rendicontazione finale	In base alla disponibilità effettiva delle risorse

5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE

5.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per i beneficiari l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando.

Il beneficiario è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra dichiarazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto dell'autorizzazione.

I seguenti obblighi hanno natura essenziale e pertanto la loro violazione comporta la revoca totale o parziale dell'agevolazione, secondo quanto specificato all'art. 5.3:



- a) concludere il progetto e presentare le rendicontazioni nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dalla Lettera di Concessione/Atto di adesione;
- b) non introdurre modifiche al progetto di investimento che compromettano il raggiungimento degli obiettivi del bando ed il rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dalla lettera di concessione/atto di adesione;
- c) consentire alle Direzioni regionali competenti e a Finpiemonte di eseguire i controlli previsti dalla Lettera di **Concessione/Atto** di adesione e agli artt. 4.4 e 5.2 del presente Bando;
- d) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate;
- e) raggiungere entro l'anno a regime i livelli occupazionali previsti nella Lettera di **Concessione/Atto** di adesione e in ogni caso raggiungere la soglia minima del 40% di occupazione prevista all'art. 3.2 del Bando;
- f) mantenere il livello occupazionale raggiunto entro l'anno a regime per cinque anni dalla data di conclusione del progetto, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, con uno scostamento massimo ammissibile del 10% (adeguatamente motivato), e fatto salvo il mantenimento del livello entro la soglia minima del 40% di occupazione prevista all'art. 3.2 del Bando, in relazione alle disposizioni contenute all'art. 6, comma 1 del Decreto Legge n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2018;
- g) per i contratti a tempo determinato oggetto di acquisizione, effettuare la trasformazione in contratti a tempo indeterminato entro 90 giorni dalla data di acquisizione del contratto;
- h) comunicare a Finpiemonte ogni variazione nei contratti di lavoro oggetto di agevolazione nei primi 12 mesi dalla data di inserimento (es. riduzione orario di lavoro, periodi di aspettativa, ecc.);
- i) mantenere i rapporti di lavoro, attivati in applicazione della Lettera di Concessione/Atto di adesione che beneficino dell'incentivo di cui al presente Bando, per almeno 3 anni dalla data di assunzione o dalla data di trasformazione o dalla data di acquisizione dei contratti a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo e i casi di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore o imputabili allo stesso (dimissioni volontarie, pensionamento, ecc.);
- j) non cessare l'attività produttiva o di ricerca che ha beneficiato dell'agevolazione nei cinque anni successivi alla conclusione del progetto;
- k) non delocalizzare³⁹ l'attività economica interessata dal beneficio oggetto del presente bando, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2018 n. 96. Nel caso di investimenti realizzati ex art. 3.3 B del presente Bando, il trasferimento non può essere effettuato al di fuori della zona ammissibile definita dalla Carta degli aiuti a finalità

³⁹ Art. 5, comma 6 del Decreto-legge 2 luglio n. 87, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2018, n. 96: "Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c."

regionale. Nel caso di investimenti immateriali realizzati ex art. 3.3 del presente bando e ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, questi possono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti per almeno cinque anni dalla conclusione del progetto;

- l) non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati col concorso delle agevolazioni di cui al presente bando (fatta salva la facoltà di sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa dell'evoluzione tecnologica), prima che siano trascorsi cinque anni dalla conclusione del progetto. Nel caso di investimenti realizzati ex art. 3.3 B del presente Bando, il trasferimento non può essere effettuato al di fuori della zona ammissibile definita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale;
- m) nel caso di acquisto di terreni e fabbricati attraverso un contratto di locazione finanziaria, proseguire il contratto per almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto d'investimento;
- n) inserire l'acquisto di attivi immateriali oggetto di agevolazione tra le voci di Attivo dello Stato Patrimoniale del Bilancio d'esercizio dell'impresa per almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto di investimento;
- o) rispettare le vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica e di salvaguardia dell'ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori/trici dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni, a pena della conseguente revoca dell'agevolazione percepita, qualora l'azienda non ponga in essere azioni correttive ad eventuali rilievi sollevati dai competenti organi di controllo;
- p) adempiere agli obblighi di trasparenza prescritti dall'art. 1, commi 125 e ss. della legge 124 del 4 agosto 2017. In particolare, ai sensi del comma 125-quinquies del suddetto articolo, il beneficiario dovrà dichiarare nella nota integrativa del bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato (o, per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa o che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno), di aver percepito, nell'esercizio precedente, l'aiuto di cui al presente bando, oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- q) procedere all'archiviazione della documentazione ed al suo mantenimento per 10 anni decorrenti dal ricevimento del pagamento finale.

Per ogni altro obbligo si rimanda a quanto previsto dal presente Bando, dalla Lettera di Concessione/Atto di adesione e a quanto previsto dalla normativa che disciplina il presente Bando.

5.2 Ispezioni e controlli

Oltre ai controlli previsti negli articoli precedenti, Finpiemonte e le Direzioni regionali Competitività del Sistema regionale e Coesione sociale, ciascuna per propria competenza, di propria iniziativa o su indicazione degli organi della Regione, possono effettuare ulteriori controlli anche presso l'unità locale del beneficiario



allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e/o di valutare le eventuali varianti richieste in corso di realizzazione.

Inoltre, Finpiemonte, su propria iniziativa o su indicazione della Direzione Regionale Competitività o della Regione Piemonte, effettuerà controlli in Loco a campione, presso l'Impresa Beneficiaria, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari (ex art. 71 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dallo strumento.

5.3 Cause di revoca delle agevolazioni

L'agevolazione verrà revocata totalmente o parzialmente, sia la parte relativa agli investimenti sia gli incentivi all'occupazione, nei seguenti casi:

- a) assenza dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3.1 o di quelli dichiarati ai fini dell'ottenimento del punteggio assegnato in fase di valutazione della domanda (art. 4.2);
- b) perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti all'art. 3.1 del Bando, ad esclusione di quello relativo alla dimensione di impresa, fino all'erogazione del saldo del contributo spettante;
- c) mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti dal Bando, dalla normativa che lo disciplina e dalla Lettera di **Concessione/Atto** di adesione;
- d) presentazione di dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell'agevolazione (nella misura stabilita);
- e) nel caso in cui l'impresa beneficiaria, durante l'esecuzione del progetto, sia assoggettata a una procedura concorsuale a carattere liquidatorio ex R.D. 267/1942 o d.lgs 14/2019, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale⁴⁰, oppure si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;
- f) nel caso di mancato accoglimento della richiesta di subentro all'impresa beneficiaria presentata ex art. 4.6 del Bando;
- g) qualora il progetto realizzato non rispetti le soglie minime, riferite all'ammontare degli investimenti e al raggiungimento del livello occupazionale, previste al precedente art. 3.2 del Bando, o anche solo una di esse;
- h) trasferimento, anche in parte, fuori dalla Regione **Piemonte**, dell'attività produttiva e dell'unità

⁴⁰ In caso di procedure non liquidatorie, es. il concordato preventivo con continuità aziendale, oltre ai requisiti previsti per legge, per il mantenimento dell'agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista incaricato dal Giudice esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal beneficiario in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione. Alle condizioni suindicate, l'agevolazione potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la cessione dell'azienda o di un ramo della stessa purché la società cessionaria rispetti i requisiti previsti all'art. 2 del Bando e presenti adeguata domanda di subentro nell'agevolazione. Analogamente si procederà nell'eventualità in cui l'impresa sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al d.lgs. 8/7/1999 n. 270) o ad altre procedure che prevedano la continuazione dell'attività d'impresa.

locale durante il periodo di realizzazione del progetto di investimento ammesso e nei 5 anni successivi alla sua conclusione, secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.l. 12/07/2018, n. 87 convertito nella Legge n. 96 del 9/08/2018;

- i) riduzione del livello occupazionale oltre i limiti posti dal bando e secondo quanto previsto dall'art. 6 del d.l. 12/07/2018, n. 87 convertito nella Legge n. 96 del 9/08/2018.

In caso ne sussistano le condizioni Finpiemonte avvia il procedimento di revoca dell'agevolazione e ne dà comunicazione alle Direzioni regionali competenti.

La revoca sarà invece solo parziale, limitata al singolo inserimento lavorativo interessato, nei seguenti casi:

- per i contratti a tempo determinato oggetto di acquisizione, nel caso in cui non sia effettuata la trasformazione in contratti a tempo indeterminato entro 90 giorni dalla data di acquisizione del contratto;
- in qualsiasi caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei primi 3 mesi dalla data di assunzione/trasformazione/acquisizione;
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro entro 3 anni dalla data di assunzione/trasformazione, ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo oggettivo e fatta salva la casistica specificata al punto seguente;
- se, nel periodo tra i 3 mesi e i 12 mesi dalla data di inserimento, il rapporto di lavoro viene risolto per giusta causa o giustificato motivo oggettivo o per dimissioni volontarie o per qualunque altra causa non direttamente imputabile al datore di lavoro, oppure modificato con una riduzione dell'orario di lavoro; in tali eventualità il contributo sarà rideterminato in relazione al periodo effettivamente lavorato o alla riduzione di orario effettuata, considerando il contributo relativo ad un anno di lavoro.

Si procede con la revoca parziale dell'agevolazione concessa anche nel caso in cui, a seguito di variazioni di progetto in itinere e/o di verifica finale (o di verifiche in loco), sia accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, tale da comportare una rideterminazione in riduzione delle agevolazioni pubbliche attribuite.

In caso di revoca, totale o parziale, il beneficiario deve restituire l'importo eventualmente percepito, maggiorato degli interessi calcolati utilizzando il tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della "Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02"⁴¹ ed applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione, come modificato dal Regolamento (CE) n. 271 del 30 gennaio 2008⁴², oltre le spese per il recupero.

⁴¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 14 del 19/01/2008.

⁴² Art.11 Reg. (CE) 794/2004 come modificato dal Reg. (CE) 271/2008 (Metodo di applicazione degli interessi):

1. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario.
2. Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.



Nel caso di delocalizzazione⁴³ dell'attività economica interessata dall'agevolazione ai sensi dell'art. 5 del d.l. 12/7/2018, n. 87 convertito in legge 9/8/2018, n. 96, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato [cfr. par. sugli "Obblighi dei Beneficiari"], ovvero nel caso di riduzione dei livelli occupazionali secondo le prescrizioni di cui all'art. 6 del medesimo d.l. 12/7/2018, n. 87 convertito in legge 9/8/2018, n. 96, l'importo del beneficio da restituire è maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o di fruizione dell'aiuto, aumentato di cinque punti percentuali.

In caso di mancato pagamento nei termini previsti, Finpiemonte segnalerà la posizione all'Amministrazione regionale per l'avvio della procedura di riscossione coattiva dei crediti ai sensi del R.D. 14/4/1910, n. 639 tramite la società Soris S.p.A. Verrà altresì presentata denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/8/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

5.4 Sanzioni

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

Nel caso di delocalizzazione dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa in Stati non appartenenti all'Unione Europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo entro cinque anni dalla completa realizzazione dell'investimento (cfr. art. 3.1.1 "Divieto di delocalizzazione" e punto k) dell'art. 5.1 "Obblighi dei Beneficiari"), è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito, come stabilito con D.L. 87/2018 convertito in l. 96/2018.

In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza prescritti dall'art. 1, commi 125-128 della legge 124 del 4 agosto 2017 e s.m.i. (e riportati sul presente bando all'art. 5.1 lettera p), si applica la sanzione prevista al comma 125 dell'art. 1 della legge 124/2017.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso d'interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.

⁴³ Cfr. nota 39.



La Regione Piemonte e Finpiemonte si riconoscono, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito: "GDPR", entrambi Titolari del trattamento dei dati personali, effettuato con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessario per adempiere alle funzioni istituzionali ed agli obblighi normativi e contrattuali correlati all'attuazione del presente bando.

Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce sotto la propria responsabilità e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura organizzativa e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. Ogni titolare provvede a fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali per quanto concerne i propri trattamenti.

La gestione del bando è affidata a Finpiemonte, che raccoglie i dati personali dei soggetti che presentano domanda di agevolazione e degli altri soggetti di seguito elencati per le finalità relative all'attuazione del presente bando, più dettagliatamente descritte nei precedenti paragrafi, che evidenziano le attività espletate dal Gestore (rif. in particolare il par. 4 "Procedure").

Finpiemonte

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente bando, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti beneficiari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che i dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal D.Lgs. 101/2018. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito internet di Finpiemonte <https://www.finpiemonte.it/informativa-sul-trattamento-dei-dati>.

Regione Piemonte

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente bando, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti beneficiari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che i dati personali eventualmente acquisiti tramite Finpiemonte o di cui la Regione venga, in qualsiasi modo, a conoscenza saranno trattati dalla Direzione "Competitività del Sistema regionale" e dalla "Direzione Coesione sociale" secondo quanto previsto dal GDPR e dal d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

I suddetti dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali correlate all'attuazione del presente bando, secondo la normativa indicata al paragrafo 2.



L'acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti il procedimento amministrativo suindicato.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è:
dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, i Delegati al trattamento (individuati dalla Deliberazione di Giunta regionale 18/5/2018 n. 1-6847) sono:

- il dirigente responsabile della Direzione "Competitività del sistema regionale" ed i dirigenti responsabili dei settori della medesima Direzione, coinvolti (anche solo in via eventuale) nel trattamento o in specifici trattamenti secondo gli obblighi derivanti dalla normativa suindicata;
- il dirigente responsabile della Direzione "Coesione sociale" ed i dirigenti responsabili dei settori della medesima Direzione, coinvolti (anche solo in via eventuale) nel trattamento o in specifici trattamenti secondo gli obblighi derivanti dalla normativa suindicata.

I responsabili esterni del trattamento sono:

- CSI Piemonte, cui è affidata la gestione dei sistemi informativi della Regione Piemonte
- SORIS S.p.A., cui è affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e da Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e successive modifiche e integrazioni).

I dati personali saranno conservati per 20 anni, come previsto nel piano di fascicolazione e conservazione della Direzione "Competitività del sistema regionale" (attualmente in corso di approvazione presso la Soprintendenza archivistica); il termine decorre dalla chiusura del fascicolo elettronico.

I suddetti dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati di cui la Regione Piemonte venga a conoscenza per l'attuazione del presente bando potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:



1. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria, Procura della Corte dei Conti ed eventuali altre Autorità nei casi previsti dalla legge;
2. soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;
3. soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990);
4. altre direzioni/settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In relazione al contributo per l'investimento e per gli incentivi all'occupazione:

- il responsabile del procedimento di valutazione delle domande è il responsabile pro tempore dell'Area Agevolazioni e Strumenti Finanziari di Finpiemonte;
- il responsabile del procedimento di verifica delle rendicontazioni, degli altri controlli di primo livello previsti nonché del procedimento di revoca è il responsabile pro tempore dell'Area Controlli di Finpiemonte.

8. INFORMAZIONI E CONTATTI

Finpiemonte S.p.A. (*informazioni sui contenuti del Bando e sullo stato di avanzamento della domanda*)

Numero di telefono: **011/57.17.777** – dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.

Indirizzo e-mail: finanziamenti@finpiemonte.it





ALLEGATO 1
ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI

Allegato 1a - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI [Classificazione ATECO 2007]

Sezione e divisioni Classificazione ATECO	Codici ammessi	Codici esclusi
B - Estrazione di minerali da cave e miniere (Divisioni da 05 a 09)	06.10 (Estrazione di petrolio greggio) 06.20 (Estrazione di gas naturale) 07.21 (Estrazione di minerali di uranio e di torio) 08.11 (Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia) 08.12 (Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino) 08.91 (Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti) 08.93 (Estrazione di sale) 08.99 (Estrazione di asfalto e bitume naturale; Estrazione di pomice e di altri minerali nca) 09.10 (Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale) 09.90 (Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di pomice; Attività di supporto all'estrazione di altri minerali nca)	Tutti eccetto i codici ammessi
C - Attività manifatturiere (Divisioni da 10 a 33)	Tutti eccetto il codice escluso e con le seguenti limitazioni: Il codice 10.83.02 è ammesso solo per quanto riguarda la lavorazione del tè. Per i codici 10.84.0 e 10.89.0 è esclusa la produzione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite	10.2 (Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi)
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (Divisione 35)	Tutti eccetto i codici esclusi	35.14 (Commercio di energia elettrica); 35.23 (Commercio di gas distribuito mediante condotte).
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento (Divisioni da 36 a 39)	Tutti	Nessuno
F - Costruzioni (Divisioni da 41 a 43)	Tutti	Nessuno
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e di motocicli (Divisioni da 45 a 47)	Tutta la divisione 46 (Commercio all'ingrosso - escluso quello di autoveicoli e di motocicli) eccetto i due codici esclusi	Tutta la divisione 45 (Commercio e riparazione di auto-



		veicoli e motocicli) I codici 46.38.1 (Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi) e 46.38.2 (Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi) Tutta la divisione 47 (Commercio al dettaglio escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
H - Trasporto e magazzinaggio (Divisioni da 49 a 53)	Tutti	Nessuno
J - Servizi di informazione e comunicazione (Divisioni da 58 a 63)	58.1 (Edizione di libri, Pubblicazione di elenchi, Pubblicazione di elenchi, Edizione di quotidiani, Edizione di riviste e periodici, Altre attività editoriali) 58.2 (Edizione di giochi per computer; Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer). 59.11 (Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi) 59.12 (Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi) 59.2 (Edizione di registrazioni sonore; edizione di musica stampata; studi di registrazione sonora) 60 (Attività di programmazione e trasmissione) 61 (Telecomunicazioni) 62 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse) 63.11 [Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf); Altre elaborazioni elettroniche di dati Gestione database (attività delle banche dati); Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)].	Tutti eccetto i codici ammessi
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche (Divisioni da 69 a 75)	71.2 (Collaudi e analisi tecniche di prodotti; controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi; attività per la tutela di beni di <u>produzione controllata</u>) 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) 74.10.10 (Attività di design di moda e design industriale) 74.10.2 (Attività dei disegnatori grafici di pagine web; altre attività dei disegnatori grafici) 74.10.9 (Altre attività di design).	Tutti eccetto i codici ammessi
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (Divisioni da 77 a 82)	79 (Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse). 82.20 (attività dei call center) 82.92 (Attività di imballaggio e confezionamento per	Tutti eccetto i codici ammessi





REGIONE
PIEMONTE

	conto terzi)	
S - Altre attività di servizi alla persona <i>(Divisioni da 94 a 96)</i>	96.01.1 (Attività delle lavanderie industriali); 96.04.02 (Stabilimenti termali)	Tutti eccetto i codici ammessi
Sezioni A - I - K - L - O - P - Q - R - T - U	Nessuno	Tutti



Allegato 1b - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI [Classificazione ATECO 2007]
PMI e Grandi Imprese che intendono accedere agli aiuti a finalità regionale
ai sensi degli articoli 13 e ss. del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Sezione e divisioni Classificazione ATECO	Codici ammessi	Codici esclusi
B - Estrazione di minerali da cave e miniere <i>(Divisioni da 05 a 09)</i>	06.10 (Estrazione di petrolio greggio) 06.20 (Estrazione di gas naturale) 07.21 (Estrazione di minerali di uranio e di torio) 08.11 (Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia) 08.12 (Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino) 08.91 (Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti) 08.93 (Estrazione di sale) 08.99 (Estrazione di asfalto e bitume naturale; Estrazione di pomice e di altri minerali nca) 09.10 (Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale) 09.90 (Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di pomice; Attività di supporto all'estrazione di altri minerali nca)	Tutti eccetto i codici ammessi
C - Attività manifatturiere <i>(Divisioni da 10 a 33)</i>	Tutti eccetto i codici esclusi e con le seguenti limitazioni: - Il codice 10.83.02 è ammesso solo per quanto riguarda la lavorazione del tè. Per i codici 10.84.0 e 10.89.0 è esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite. I codici 30.11.2 [Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)], 30.12.00 (Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive), 33.15.00 [Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)], 38.31.20 (Cantieri di demolizione navali) sono ammissibili solo se non rientrano nel settore della costruzione navale come individuato nella disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2011/C 364/06) pubblicata nella G.U.U.E. del 14 dicembre 2011, C 364/9).	10.2 (Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi); 20.60 (Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali.) Il settore delle fibre sintetiche" è così definito: a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale; o b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo dei macchinari utilizzati; o c) qualsiasi processo ausiliario, <u>connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati;</u> 24 (Metallurgia) e altri codici interessati dalla definizione del settore siderurgico così definito: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti: a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe; b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a



		caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni; c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa; d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli; e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm. I codici 30.11.2 (Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)), 30.12.00 (Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive), 33.15.00 (Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)), 38.31.20 (Cantieri di demolizione navali) non sono ammissibili se rientrano nel settore della costruzione navale come individuato nella disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2011/C 364/06) pubblicata nella G.U.U.E. del 14 dicembre 2011, C 364/9).
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento (Divisioni da 36 a 39)	Tutti	Nessuno
F - Costruzioni (Divisioni da 41 a 43)	Tutti	Nessuno
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e di motocicli (Divisioni da 45 a 47)	Tutta la divisione 46 (Commercio all'ingrosso - escluso quello di autoveicoli e di motocicli) eccetto i due codici esclusi	Tutta la divisione 45 (Commercio ... e riparazione di autoveicoli e motocicli) I codici 46.38.1 (Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi) e 46.38.2 (Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi). Tutta la divisione 47 (Commercio al dettaglio escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
H - Trasporto e magazzinaggio (divisioni da 49 a 53)	49.32 (Trasporto con taxi), 49.42 (Servizi di trasloco) 49.5 (Trasporto mediante condotte); 51.22 (Trasporto spaziale)	Tutti eccetto i codici ammessi
J - Servizi di informazione e	58.1 (Edizione di libri, Pubblicazione di elenchi, Pubblicazione di elenchi, Edizione di quotidiani, Edizione di riviste e periodici, Altre attività editoriali)	Tutti eccetto i codici ammessi



comunicazione (Divisioni da 58 a 63)	58.2 (Edizione di giochi per computer; Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer). 59.11 (Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi) 59.12 (Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi) 59.2 (Edizione di registrazioni sonore; edizione di musica stampata; studi di registrazione sonora) 60 (Attività di programmazione e trasmissione) 61 (Telecomunicazioni) 62 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse) 63.11 (Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf); Altre elaborazioni elettroniche di dati Gestione database (attività delle banche dati); Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)).	
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche (Divisioni da 69 a 75)	71.2 (Collaudi e analisi tecniche di prodotti; controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi; attività per la tutela di beni di produzione controllata) 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) 74.10.10 (Attività di design di moda e design industriale) 74.10.2 (Attività dei disegnatori grafici di pagine web; altre attività dei disegnatori grafici) 74.10.9 (Altre attività di design).	Tutti eccetto i codici ammessi
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (Divisioni da 77 a 82)	79 (Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse). 82.20 (Attività dei call center) 82.92 (Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi)	Tutti eccetto i codici ammessi
S - Altre attività di servizi alla persona (Divisioni da 94 a 96)	96.01.1 (Attività delle lavanderie industriali); 96.04.02 (Stabilimenti termali)	Tutti eccetto i codici ammessi
Sezioni A - D - I - K - L - O - P - Q - R - T - U	Nessuno	Tutti

